

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2020

Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici

SOMMARIO

<u>Obiettivi di accessibilità per l'anno 2020</u>	<u>1</u>
<u>Sommario</u>	<u>2</u>
<u>Premessa</u>	<u>3</u>
<u>Informazioni generali sull'Amministrazione</u>	<u>5</u>
<u>Descrizione dell'Amministrazione</u>	<u>5</u>
<u>Obiettivi di accessibilità</u>	<u>6</u>

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Indirizzi di norma

I requisiti rispondono a quanto introdotto in materia di accessibilità a livello internazionale. In particolare i requisiti sono stati ridotti, passando da 22 a 12, e tale semplificazione trae spunto dalle linee guida WCAG 2.0 redatte dal World Wide Web Consortium (W3C) nell'ambito del Web Accessibility Initiative (WAI). Le novità introdotte riguardano:

- i criteri e i metodi per la verifica tecnica che diventano meno stringenti sotto l'aspetto della conformità del codice per la produzione di pagine web e adeguati alle nuove tecnologie per l'aggiornamento e la realizzazione dei siti delle PA;
- le normative in materia di acquisto di soluzioni tecnologiche idonee all'integrazione di dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro;
- la formazione informatica dei dipendenti;
- le normative in merito alla predisposizione della documentazione, modulistica e formulari;
- le normative in merito all'accessibilità agli atti, provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale;
- l'introduzione di normative a tutela dei cittadini, sia in termini di segnalazioni alla funzione pubblica di inadempienze da parte dell'Ente, sia sotto forma di responsabilità e sanzioni in capo alle strutture dell'Amministrazione stessa;
- l'individuazione del Responsabile dell'Accessibilità;
- la pianificazione e programmazione delle azioni e degli interventi tecnologici a supporto e garanzia delle prescrizioni.

In sintesi:

- **art. 9 del decreto legge n. 179/2012**, rubricato “*Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*”, prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce **l'obbligo**, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di **pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità**. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

- la **Legge 4/2004**, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. L'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004.
- Il **comma 4 della legge n. 4/2004** modifica l'obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all'Agenzia per l'Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale.
- Il **comma 5 della legge n. 4/2004** prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del suddetto obbligo "nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico" e non, come era in precedenza, genericamente "nell'ambito delle disponibilità di bilancio". Ciò significa che **l'Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l'acquisto di soluzioni hardware e software idonee all'integrazione del dipendente con disabilità nell'ambiente di lavoro**.
- Il **D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**: il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012 precisa alcuni principi generali in materia di salvaguardia dei soggetti con disabilità inserendo nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 alcune definizioni non ancora contemplate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al tema dell'accessibilità.

Con specifico riferimento alla **formazione informatica** dei dipendenti pubblici, l'articolo 13 del Codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei **temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive**, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L'art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Per quanto riguarda **moduli e formulari**, l'articolo 57 del Codice dell'amministrazione digitale stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli **procedimenti**, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i **moduli e formulari**, ma anche gli **atti e i provvedimenti amministrativi**

oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità: l'art. 9 del decreto legge 179/2012, con il comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro. Tali termini sono stati sospesi per il corrente anno tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto COVID-19.

Segnalazioni di inadempienze all'Agenzia per l'Italia Digitale: Il comma 8 dell'art. 9 del decreto legge n. 179/2012 prevede che "gli interessati" che rilevano inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, "fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale".

Inosservanza delle disposizioni: Il decreto n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni. In particolare il comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione	Comunità territoriale della val di fiemme
Sede legale (città)	Via Alberti nr. 4 – Cavalese (TN)
Responsabile Accessibilità	Non presente in quanto non obbligatorio per gli enti locali, ai sensi dell'art.9, comma 1, del D.P.R. nr. 75 del 01/03/2005.
Indirizzo PEC per le comunicazioni	comunita@pec.comunitavaldfiemme.tn.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

La Comunità Territoriale della Val di Fiemme è un ente pubblico locale a struttura associativa costituito obbligatoriamente dai Comuni della valle di fiemme, a sensi dell'articolo 14, comma

2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, per l’esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché per l’esercizio di altre funzioni, compiti, attività e servizi, affidati dai Comuni.

Ha una popolazione alla data del 01.01.2019 di 20.144 abitanti ed una superficie territoriale di 415,02 km quadrati.

La piattaforma ComunWeb, con cui è realizzato il sito della Comunità, è conforme alle normative di accessibilità internazionali, nazionali e provinciali, come specificato nel sito web all’indirizzo sotto indicato:

<http://www.comunitavaldifiemme.tn.it/La-Comunita/Informativa-privacy/Accessibilita>

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Si riportano in sintesi gli obiettivi programmati:

Obiettivo	Breve descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
Sito istituzionale	Aggiornare l'attuale sito web ai criteri di accessibilità vigenti	Monitoraggio sistematico del sito web istituzionale per garantirne l'accessibilità delle pagine e dei documenti pubblicati.	31.12.2020
Sito istituzionale	Aumentare i documenti accessibili (o in formato ODT o in formato PDF) pubblicati sul sito web istituzionale . Migliorare l'accessibilità e visibilità dei contenuti di maggior interesse per i cittadini/utenti.	Si intende formare il personale che produce documenti informatici da pubblicare online, affinché i documenti rispettino le regole di accessibilità in tutto il procedimento di pubblicazione.	31.12.2020
Postazioni lavoro	Creare postazioni di lavoro corrette, per i dipendenti che effettuano il telelavoro	E' necessario acquistare soluzioni HW (pc portatili), dotate di adeguata sicurezza SW, con collegamento al server dell'ente in VPN, comprensivo di collegamento telefonico, per rendere sicuro ed efficace il telelavoro	31.12.2020